

**APPALTI: Appalto privato - Danni a terzi - Corresponsabilità del committente - Fattispecie.**

**Corte d'Appello di Cagliari, 4 novembre 2020, n. 552**

- in *Rivista Trimestrale degli appalti*, 2, 2021, pag. 795 e ss., con commento di Mauro Rubino-Smmartano, *La corresponsabilità del committente per i danni arrecati a terzi dalla difettosa esecuzione dell'opera.*

*“[...] Esistono, per altro, delle situazioni che danno luogo alla configurabilità di ipotesi di corresponsabilità di appaltatore e committente, che sono le seguenti: il caso della specifica violazione di regole di cautela nascenti ai sensi dell'articolo 2043 c.c.; il caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea; quando, infine, l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" [...]"*.

***Svolgimento del processo - Motivi della decisione***

Con atto di citazione ritualmente notificato, A.C. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Oristano il Comune di O. esponendo: di essere proprietaria dell'immobile sito in quella città, frazione D. F. sulla SP 5 D. - C., distinto in catasto al Foglio (...) mappale (...) sub. (...) e (...), adibito a civile abitazione; che nel 1978 era stata realizzata una cunetta alla francese che, diversamente rispetto alla precedente, non permetteva un efficiente deflusso delle acque meteoriche, comportando allagamenti e stagnamenti d'acqua sulla facciata dell'abitazione della C.; che col tempo si erano formate crepe e cedimenti e si erano gonfiate le pareti interne e che più volte, insieme al coniuge, aveva segnalato questa situazione al Comune di O. il quale, solamente nel 2013, aveva risposto a dette segnalazioni ed aveva realizzato, in concomitanza ai lavori di sistemazione del manto stradale, un pozzetto sifonato a caditoria, prefabbricato, in calcestruzzo vibro compresso, a ridosso dell'abitazione della C. al fine di migliorare il convoglio delle acque meteoriche alla rete fognaria. I danni alla abitazione della C. non erano cessati ed inoltre dal nuovo pozzetto esalavano odori sgradevoli. La C. a mezzo di un tecnico di fiducia aveva accertato la cattiva esecuzione dei lavori di costruzione del pozzetto e ne aveva dato comunicazione al convenuto Comune di O., il quale però aveva negato ogni responsabilità. La C., pertanto aveva instaurato un procedimento ai sensi dell'articolo 696 c.p.c.

Tanto precisato, l'attrice chiese la condanna del Comune di Oristano al risarcimento dei danni patiti. Si costituì regolarmente in giudizio il Comune di Oristano il quale precisò in primis di aver eseguito i lavori in luogo della Provincia di Oristano, che non disponeva delle somme necessarie, e diligentemente di essere andato incontro alle esigenze dei frontisti avendo costruito nuove caditoie

che originariamente non erano state previste nel progetto, su segnalazione degli stessi. Affermò inoltre che eventuali danni sarebbero derivati da una non corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, escludendo qualsiasi responsabilità e riconducendola al solo appaltatore.

Il Tribunale di Oristano, istruita la causa mediante produzioni documentali e l'acquisizione del fascicolo per ATP n. 660/2015 R.G., con la sentenza n. 824/2018, pubblicata il 13/12/2018, ha rigettato la domanda della C. in quanto non meritevole di accoglimento.

Il primo giudice ha richiamato il granitico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la configurabilità di una corresponsabilità del committente e dell'appaltatore, quest'ultimo generalmente unico responsabile in virtù dell'autonomia riconosciuta ai sensi dell'articolo 1655 c.c., è possibile nelle tre eccezioni riportate nella sentenza e cioè: il caso di violazione di regole di cautela nascenti ai sensi dell'articolo 2043 c.c.; il caso di riferibilità dell'evento al committente per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad una impresa assolutamente inadeguata o, infine, il caso dell'appaltatore che in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale "nudus minister".

Il primo giudice non ha rilevato, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi sopra riportate in quanto: la documentazione prodotta dalla parte convenuta, che attesta l'effettuazione dei dovuti controlli sui lavori eseguiti dall'impresa non è mai stata specificamente contestata dalla C. che, altresì, non ha provato la violazione di specifici obblighi di vigilanza. Ha in definitiva escluso, quindi, la sussunzione del caso di specie nella prima delle eccezioni sopra riportate.

Per quanto concerne l'ipotesi della "culpa in eligendo", anche questa non è stata ravvisata, in quanto il Comune di Oristano ha affidato i lavori di rifacimento del manto stradale a seguito di gara ad evidenza pubblica e non sono emerse specifiche inadeguatezze né dell'impresa né della modalità di scelta.

Ancora, il tribunale ha affermato che non è stato possibile inquadrare la fattispecie in esame in quella del "nudus minister". Infatti, affinché si verifichi tale ipotesi, è necessario che l'impresa appaltatrice abbia agito privata dell'autonomia che normalmente le compete; invero, nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'approvazione della variante al progetto originario, che non prevedeva ulteriori caditoie, non avesse implicato l'intromissione dell'appaltante nella realizzazione dell'opera.

Quindi, seppur sia stato ravvisato un nesso causale tra i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice ed i danni causati all'abitazione della Sig.ra C., non è stato possibile addossare la responsabilità di detti danni in capo al Comune di Oristano poiché non sono stati riscontrati errori progettuali da attribuire allo stesso e l'appaltatore ha agito in totale autonomia.

Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello la C. con atto di citazione tempestivamente notificato.

Il Comune di Oristano si è costituito con memoria di costituzione e difesa pervenuta telematicamente il 23.09.2019.

La causa, precisate le conclusioni, è stata tenuta a decisione.

Con il primo motivo di gravame la C. si duole del fatto che il tribunale di Oristano abbia rigettato la sua domanda in quanto non ravvisabile alcuna delle ipotesi riguardanti la corresponsabilità di committente ed appaltatore. Invero, la C., sostiene l'errata ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, dovendosi riscontrare l'eccezione del "nudus minister" nel caso di specie, derivando da questa la responsabilità del Comune di Oristano come committente dei lavori.

Con un secondo motivo di appello la C. lamenta inoltre la mancata applicazione dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza e il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice. Il contratto di appalto, quindi, dovrebbe configurarsi come lo strumento tecnico - giuridico mediante il quale la Pubblica Amministrazione svolge il suo ruolo istituzionale di manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. (Cass. Civ. 23.1.2009 n. 1691).

L'appellato Comune di Oristano contesta i motivi di gravame, ribadendo le difese già svolte davanti al primo giudice, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed in subordine di limitare il risarcimento ai sensi dell' articolo 1227 c.c.

L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato sulla base della argomentazioni che seguono.

Come è noto, l'articolo 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come "contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Da ciò deriva la regola generale per cui è l'appaltatore a rispondere dei danni provocati durante l'esecuzione del contratto, data l'autonomia con cui svolge l'attività o esegue il servizio; il controllo e il potere di sorveglianza del committente riguardano l'accertamento e la verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato.

Esistono, per altro, delle situazioni che danno luogo alla configurabilità di ipotesi di corresponsabilità di appaltatore e committente, che sono le seguenti: il caso della specifica violazione di regole di cautela nascenti ai sensi dell'articolo 2043 c.c.; il caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea; quando, infine, l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister". (Cass.

Civ. Sez. III sent. n. 13131 del 01.06.2006; Cass. Civ. Sez. II sent. n. 1234 25.01.2016; Cass. Civ. Sez. III sent. n. 23442/2018).

Nel caso di specie, l'appellante ha allegato sia che il Comune di Oristano avrebbe influito sulla progettazione dei lavori, imponendo una variante al progetto originario, sia la circostanza che, comunque, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la PA sarebbe sempre responsabile dei danni derivanti dai beni pubblici ai sensi dell'art. 2043 e 2051 del c.c.. Ne conseguirebbe, sotto entrambi i profili, la sussistenza delle ipotesi configuranti le eccezioni alla previsione generale della responsabilità dell'appaltatore nel contratto di appalto.

Le deduzioni dell'appellante non sono, tuttavia, condivisibili, sotto nessuno dei profili evidenziati.

Emerge, infatti, dalla CTU effettuata nel giudizio per ATP, quanto al profilo della corresponsabilità nell'esecuzione dei lavori, che i danni cagionati all'abitazione della Sig.ra C. derivano da una esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte della impresa appaltatrice e non da difetti progettuali. Il che vale ad escludere la sussistenza dell'eccezione, alla quale la giurisprudenza di legittimità ancora la responsabilità anche del committente. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha valutato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, unico artefice dei lavori non a regola d'arte.

Allo stesso modo, difetta, nel caso di specie, la responsabilità del Comune di Oristano ai sensi dell'art. 2051 del c.c., perché l'affidamento del cantiere all'impresa appaltatrice non consente di ritenere in capo alla PA configurabile il rapporto di custodia in relazione alla cosa che ha arrecato danno.

Anche di recente la Corte di Cassazione (cfr. sentenza della terza Sezione 23442/2018) ha confermato detti principi stabilendo che in caso di danni arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto di lavori edili, la regola è quella della responsabilità esclusiva, salvo che non vi sia stata una specifica direttiva del committente che ha limitato l'autonomia dell'appaltatore ovvero che le direttive abbiano avuto una valenza determinante, così da rendere l'appaltatore un mero esecutore di disposizioni anche tecniche impartite dal committente.

Come già precisato, nel caso in esame, non si è verificata questa situazione perché l'accertamento tecnico effettuato in sede di ATP ha chiaramente connesso i danni alla non corretta esecuzione dei lavori, mentre nessuna prova è stata data dell'ingerenza-avente le caratteristiche richieste dalla citata giurisprudenza- del Comune di Oristano in fase esecutiva.

Il primo giudice ha, pertanto, correttamente valutato la inesistenza della responsabilità del Comune di Oristano, attenendosi ai principi consolidati espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, la sentenza, deve essere confermata integralmente.

Il rigetto dell'appello comporta la soccombenza della Sig.ra C. anche in questo grado e la conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese; esse sono liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche; si applicano i parametri previsti per il valore della causa indeterminabile basso, nei parametri al minimo, esclusa la fase istruttoria (che non ha avuto luogo).

***P.Q.M.***

La Corte di Appello di Cagliari, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Oristano del 13 dicembre 2018 numero 824, proposto da C.A.:

- a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- b) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado, che liquida in complessiv i Euro 3307, 00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge
- c) Dichiaro la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unico già versato.

***Conclusione***

Così deciso in Cagliari, il 22 ottobre 2020, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2020.